

CODICE CIVILE

Art. 343. Apertura della tutela

1. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà dei genitori, si apre la tutela presso il tribunale del circondario (1) dove è la sede principale degli affari e interessi del minore.
2. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario (2), la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.

(1) N. Redaz. - L'art. 139 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito le parole "la pretura del mandamento" con le parole "il tribunale del circondario"

(2) N. Redaz. - L'art. 139 del Decreto Legislativo 19.02.98, n. 51 (pubblicato sul S.O. 20.03.98 n. 48/L, in vigore dal 21.03.98, con effetto dal 18.07.98), ha sostituito la parola "mandamento" con la parola "circondario".

Si tenga presente, tuttavia, che è in corso di esame un disegno di legge per differire dal 18.07.98 al 02.06.99 l'effetto delle suddette modifiche.

Il comma 1 viene modificato dall'art 56 comma 1 del Dlgs 28 dicembre 2013 n.154 a decorrere dal 7 febbraio 2015 come sotto specificato:

Art. 343. - Apertura della tutela.

- 1. Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore**
- 2. Se il tutore è domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela può essere ivi trasferita con decreto del tribunale.**